

Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
6296 R2	2 febbraio 2011	CANCELLERIA DELLO STATO
Concerne		

della Commissione della legislazione

- **sull'iniziativa popolare generica 17 settembre 2007 "Per una legge sulla trasparenza dello Stato"**
- **sull'iniziativa parlamentare 6 dicembre 1993 presentata nella forma generica dall'ex deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari "Per una legge sull'informazione"**

(v. messaggio 10 novembre 2009 n. 6296)

La necessità di una Legge sull'informazione e la trasparenza non è certamente messa in discussione e risponde alle esigenze sempre più sentite sia da parte dei cittadini sia da tutti i mezzi di comunicazione.

Il messaggio presentato dal Consiglio di Stato dà riscontro simultaneamente all'atto parlamentare e all'iniziativa popolare soprammenzionate, che intendono promuovere e garantire una migliore informazione fra il cittadino e l'amministrazione pubblica.

Le proposte presentate all'esecutivo cantonale sono il frutto di un approfondito esame dello speciale gruppo di lavoro che ha appunto proposto questo progetto di legge. In questo contesto crediamo sia corretto rilevare come purtroppo nel gruppo medesimo non erano rappresentati i principali centri urbani ticinesi, che indubbiamente saranno toccati in misura importante da questo nuovo dispositivo.

I sottoscritti deputati sostengono il messaggio del CdS e gli emendamenti della maggioranza della commissione ad eccezione delle modifiche proposte agli art. 4 (esclusione del diritto di accesso) e all'art. 27 (norma transitoria).

È lecito chiedersi, se dovessero essere accettate le modifiche agli art. 4 e 27, quale sarebbe il carico di lavoro supplementare sia per l'amministrazione cantonale sia per quelle locali, compresi anche Patriziati e Consorzi, senza dimenticare l'applicabilità della legge anche alle società private a partecipazione statale maggioritaria. Sicuramente è lecito presumere che la gestione di questa nuova esigenza implicherà la designazione di alcuni funzionari di riferimento sia per il Cantone sia per i principali centri.

Il Consiglio di Stato nel messaggio prevede già sin d'ora che l'entrata in vigore della legge imporrà la creazione di almeno due unità supplementari.

La maggioranza della commissione evita invece elegantemente di indicare, anche solo in modo approssimativo, quante nuove unità lavorative si dovranno assumere per gestire

anche le richieste che riguardano le autorità che deliberano a porte chiuse e per quelle che concernono la retroattività.

Questi sono i motivi che ci hanno portato a preferire le proposte che figurano nel messaggio n. 6296:

Art. 4 (esclusione del diritto di accesso)

Anche se i verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse sono da considerare documenti ufficiali, essi devono essere tutelati per garantire sia la segretezza delle sedute sia la libera formazione della volontà in seno al gremio.

Verrebbe meno un principio fondamentale di questi organi e cioè quello della collegialità.

Si tratta altresì di garantire motivi di interesse pubblico.

Il principio dell'esclusione degli organi che deliberano a porte chiuse è stato adottato, per esempio, dai cantoni di Argovia e Giura.

La stessa Legge federale sulla trasparenza dell'amministrazione, entrata in vigore nel 2006, non si applica né al Consiglio federale quale autorità collegiale né all'Assemblea federale né perfino alle commissioni, sottocommissioni e ai gruppi parlamentari.

La maggioranza della Commissione della legislazione, motivando lo stralcio del cpv. 1 dell'art 4 LIT, propone di demandare la competenza a tutta una serie di leggi speciali.

Ma perché allora, ci chiediamo, non ancorarla in modo chiaro in questo nuovo disegno di legge sulla trasparenza che è sicuramente la sua collocazione giuridica ideale?

Art. 27 (norma transitoria)

La minoranza della Commissione ritiene di confermare anche questo dispositivo di legge nella forma proposta dal Consiglio di Stato, che recita:

«La presente legge non si applica ai documenti ufficiali confezionati o ricevuti da un'autorità prima della sua entrata in vigore».

La proposta della maggioranza per una retroattività presenta molteplici aspetti negativi come, per esempio, quelli legati alle difficoltà di reperire a distanza di anni i documenti.

Inoltre è corretto voler evitare che le autorità e gli enti assoggettati alla legge siano esposti immediatamente e senza un periodo di adattamento ad un sovraccarico di lavoro: i meccanismi della legge sulla trasparenza devono infatti essere implementati progressivamente.

Giuridicamente è giusto sottrarre alla pubblicità quei documenti che sono stati discussi e allestiti con la convinzione che gli stessi sarebbero rimasti confidenziali.

Non sono da considerare nel suo campo d'applicazione nemmeno i documenti che sono stati allestiti secondo altri criteri o addirittura senza nessun criterio.

Condividiamo inoltre le suggestioni presentate dal Municipio di Lugano, che ha espresso preoccupazione sul possibile impatto che l'applicazione della legge potrebbe avere sulle Amministrazioni degli Enti locali, con evidente riferimento all'ipotesi di retroattività, considerando il fatto che la legge organica comunale sancisce il principio della non accessibilità degli atti.

La maggioranza della Commissione per motivare questo emendamento ha dovuto compiere dei veri e propri esercizi di equilibrismo, come dimostra la nuova formulazione dell'art. 27 che precisa:

- i documenti sono accessibili solamente allo stato in cui essi si trovano!
- i documenti eliminati non sono ovviamente più accessibili!
- i documenti che in applicazione dell'art. 21 LPDP sono stati distrutti non sono più accessibili!
- quando una ricerca di un documento dovesse occupare una persona per due giorni l'autorità avrebbe la possibilità di rifiutare l'accesso.

Quest'ultimo paragrafo viola, a nostra mente, il principio della parità di trattamento.

Conclusione

La minoranza della Commissione della legislazione invita il Gran Consiglio ad approvare:

- **l'entrata in materia sul messaggio governativo n. 6296 del 10 novembre 2009;**
- **le modifiche proposte dalla maggioranza della Commissione agli art. 6 - 8 - 9 - 10 - 14 - 17 - 18 e 22,**

a respingere:

- **gli emendamenti presentati dalla maggioranza della Commissione agli art. 3 (riserva di disposizioni speciali), 4 (esclusione del diritto di accesso) e 27 (norma transitoria).**

e ad approvare conseguentemente il disegno di Legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT) annesso al presente rapporto.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Giorgio Galusero, relatore

Dafond - Ducry - Solcà

Disegno di

LEGGE

sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato (LIT)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visti:

- l'iniziativa parlamentare 6 dicembre 1993 presentata nella forma generica dall'allora deputata Chiara Simoneschi-Cortesi e cofirmatari "Per una legge sull'informazione" e il relativo rapporto 27 ottobre 1995 della Commissione della legislazione;
- l'iniziativa popolare generica 17 settembre 2007 "Per una legge sulla trasparenza dello Stato";
- il messaggio 10 novembre 2009 n. 6296 del Consiglio di Stato;
- il rapporto di minoranza 2 febbraio 2011 n. 6296 R2 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Scopo e oggetto

¹La presente legge disciplina l'informazione del pubblico e l'accesso ai documenti ufficiali.

²Essa ha lo scopo di garantire la libera formazione dell'opinione pubblica e favorire la partecipazione alla vita pubblica, promuovendo la trasparenza sui compiti, l'organizzazione e l'attività dello Stato.

Art. 2

Campo di applicazione

¹La presente legge si applica:

- a) al Gran Consiglio, ai suoi organi e ai suoi servizi;
- b) al Consiglio di Stato, all'amministrazione cantonale e alle commissioni e gruppi di lavoro da esso costituiti;
- c) alle autorità giudiziarie, limitatamente all'informazione attiva e alle loro attività amministrative e di vigilanza;
- d) alle Assemblee comunali, ai Consigli comunali e alle loro commissioni, ai Municipi e alle amministrazioni comunali;
- e) agli organi e servizi di altri enti e corporazioni di diritto pubblico, di società private a partecipazione statale maggioritaria e di altri organismi incaricati di compiti d'interesse pubblico.

²La presente legge non si applica alla Banca dello Stato del Cantone Ticino.

³Il Consiglio di Stato può escludere dal campo di applicazione della presente legge altre unità amministrative o altre organizzazioni esterne all'amministrazione:

- a) se è necessario per l'adempimento dei compiti loro affidati, oppure
- b) se l'assoggettamento alla presente legge pregiudica la loro competitività.

Art. 3

Riserva di disposizioni speciali

¹L'accesso a documenti ufficiali che riguardano procedimenti in corso è retto dalle rispettive leggi di procedura e dalle leggi speciali.

²L'accesso ai documenti ufficiali che contengono dati del richiedente è retto dalla legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

³Restano inoltre riservate le disposizioni speciali previste dal diritto federale o da altre leggi cantonali che:

- a) dichiarano segrete determinate informazioni, o
- b) prevedono condizioni divergenti da quelle stabilite dalla presente legge per l'accesso a determinate informazioni.

Art. 4

Esclusione del diritto di accesso

¹I verbali e le registrazioni di autorità ed organi che deliberano a porte chiuse non sono accessibili.

²Il Consiglio di Stato può escludere dal diritto di accesso altre categorie di documenti ufficiali.

TITOLO II - INFORMAZIONE DEL PUBBLICO

Art. 5

Principio

¹Le autorità informano la popolazione sulle loro attività ove sussista un interesse generale e non vi si opponga un interesse pubblico o privato preponderante.

²L'informazione dev'essere adeguata, chiara e rapida.

³Le autorità comunicano le loro informazioni attraverso i media, rispettando il principio della parità di trattamento.

⁴Le informazioni di interesse generale o ritenute importanti vengono diffuse tramite le pagine Internet degli organi e delle autorità previsti dall'art. 2 cpv. 1.

Art. 6

Autorità giudiziarie

¹Riservate le leggi speciali, le autorità giudiziarie possono dare informazioni sui procedimenti in corso soltanto se l'interesse pubblico lo esige.

²Esse devono salvaguardare in ogni caso le esigenze dell'istruttoria e rispettare gli interessi legittimi delle parti e di terzi.

³La pubblicazione delle decisioni cresciute in giudicato è garantita secondo le modalità stabilite dalla legge sull'organizzazione giudiziaria e dalla legge di procedura per le cause amministrative.

Art. 7

Responsabile dell'informazione

¹Le autorità e gli organi di altri enti, corporazioni, società o organismi di cui all'art. 2 cpv. 1 designano un responsabile dell'informazione.

²Il responsabile assicura in particolare la necessaria e tempestiva collaborazione ai rappresentanti dei media.

TITOLO III - ACCESSO AI DOCUMENTI UFFICIALI

Capitolo primo - Principi della trasparenza

Art. 8

Nozione di documento ufficiale

¹Sono considerati documenti ufficiali tutte le informazioni in possesso dell'autorità che le ha elaborate o alla quale sono state comunicate (in seguito *autorità responsabile*), concernenti l'adempimento di un compito pubblico e registrate su un qualsiasi supporto.

²Non sono considerati ufficiali i documenti la cui elaborazione non è terminata o che sono destinati a scopi personali o che vengono utilizzati da un'autorità per scopi commerciali.

³La tipologia dei documenti ufficiali è precisata in modo non esaustivo dalle disposizioni esecutive.

Art. 9

Diritto di accesso

¹Ogni persona ha il diritto di consultare i documenti ufficiali e di ottenere informazioni sul loro contenuto da parte delle autorità.

²Essa può consultare i documenti ufficiali sul posto oppure ottenerne copia; un diritto all'invio di copie è riconosciuto se l'onere amministrativo non è sproporzionato e se la persona interessata ne assume i costi.

³L'utilizzazione dei documenti ufficiali è sottoposta alla legislazione sulla proprietà intellettuale.

⁴Se un documento è pubblicato in un organo ufficiale o su una pagina Internet del Cantone o di altri enti, corporazioni, società o organismi sottoposti alla presente legge, il diritto di consultazione di cui ai capoversi 1 e 2 è considerato adempiuto.

Eccezioni al diritto di accesso

Art. 10

¹Riservato l'art. 11, il diritto di accesso a un documento ufficiale è negato a tutela di un interesse pubblico o privato preponderante se può:

- a) influenzare o compromettere la libera formazione della volontà o dell'opinione di un'autorità;
- b) perturbare l'esecuzione appropriata di misure concrete di un'autorità;
- c) mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o l'ordine pubblico;
- d) compromettere la politica estera del Cantone;
- e) ledere la sfera privata di terzi; eccezionalmente può tuttavia prevalere l'interesse pubblico all'accesso;
- f) implicare la rivelazione di segreti professionali, di fabbricazione e di affari;
- g) comportare la divulgazione di informazioni fornite liberamente da terzi a un'autorità che ne ha garantito il segreto.

²L'accesso a un documento ufficiale può essere negato soltanto se la domanda non può essere obiettivamente decisa nei termini prorogati secondo l'art. 15 cpv. 2 senza pregiudicare il corretto adempimento dell'attività amministrativa ordinaria.

Accesso limitato, differito o condizionato

Art. 11

¹La limitazione al diritto di accesso si applica unicamente alle parti di un documento ufficiale la cui diffusione può compromettere gli interessi pubblici o privati previsti dall'art. 10; in questi casi, l'autorità può nondimeno rifiutare l'accesso all'intero documento ove lo stralcio delle parti inaccessibili ne deformi il senso e la portata.

²L'accesso a un documento ufficiale può essere differito quando i motivi che giustificano l'inaccessibilità sono temporanei.

³L'accesso a un documento ufficiale può in ogni caso essere vincolato a condizioni od oneri a tutela degli interessi pubblici o privati salvaguardati dall'art. 10.

Protezione dei dati personali

Art. 12

¹I documenti ufficiali che contengono dati personali devono, se possibile, essere resi anonimi prima di essere consultati.

²Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che non possono essere resi anonimi, si applicano le disposizioni della legge cantonale sulla protezione dei dati personali; la procedura di accesso è retta dalla presente legge.

Capitolo secondo - Procedura di accesso

Art. 13

Domanda di accesso ¹La domanda di accesso ai documenti ufficiali dev'essere presentata per iscritto all'autorità che ha stilato il documento o che lo ha ricevuto quale destinataria principale.

²Essa non dev'essere motivata; deve comunque fornire indicazioni sufficienti affinché il documento possa essere facilmente reperito.

³Nella misura del possibile, l'autorità presta al richiedente la propria assistenza per consentire una rapida identificazione del documento richiesto.

⁴Le autorità e gli organi previsti dall'art. 2 cpv. 1 possono designare uno o più servizi centrali preposti alla gestione e all'evasione delle domande di accesso.

Art. 14

Diritto di essere consultati ¹Se la domanda di accesso concerne documenti ufficiali che contengono dati personali, l'autorità, qualora preveda di accordare l'accesso, consulta la persona interessata, se reperibile senza oneri amministrativi eccessivi, e le dà la possibilità di presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni.

²L'autorità informa la persona consultata della sua presa di posizione sulla domanda di accesso.

Art. 15

Presa di posizione dell'autorità ¹L'autorità si pronuncia il più presto possibile, ma al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.

²Questo termine può essere prorogato:

- a) di 15 giorni se la domanda richiede un trattamento particolarmente dispendioso o concerne documenti voluminosi, complessi o difficili da reperire;
- b) della durata necessaria se la domanda concerne documenti ufficiali che contengono dati personali e che richiedono particolari chiarimenti della situazione giuridica;

In questi casi, l'autorità ne informa il richiedente.

³Se l'accesso viene accordato senza restrizioni e con il consenso delle persone che sono state consultate secondo l'art. 14, la presa di posizione dell'autorità viene comunicata per iscritto al richiedente e alle persone consultate senza ulteriori formalità.

⁴Se l'accesso è negato, limitato, differito o condizionato o viene concesso contro la volontà delle persone consultate, la presa di posizione dell'autorità dev'essere motivata e comunicata per iscritto alle persone che hanno richiesto l'accesso e a quelle che sono state consultate.

⁵L'opposizione delle persone consultate secondo l'art. 14 sospende l'accesso al documento fino a quando la situazione giuridica sia chiarita; rimangono riservati i casi eccezionali ove l'accesso sia sorretto da un interesse pubblico assolutamente preponderante.

Art. 16

Costi dell'accesso ai documenti

¹La consultazione di documenti ufficiali è gratuita.

²Viene riscossa una tassa a carico dei richiedenti se vengono rilasciate copie, se l'accesso a un documento comporta oneri amministrativi di una certa importanza o se vengono forniti rapporti, opuscoli o altri documenti stampati e supporti di informazione.

³La tariffa degli emolumenti è stabilita dal Consiglio di Stato.

Capitolo terzo - Mediazione e ricorsi

Art. 17

Commissione di mediazione

¹Allo scopo di promuovere e facilitare la risoluzione alternativa e rapida delle controversie, il Consiglio di Stato designa una Commissione di mediazione indipendente di tre membri e tre supplenti.

²La presidenza è assunta dall'incaricato cantonale della protezione dei dati o dal suo supplente.

³I membri della Commissione di mediazione hanno accesso ai documenti ufficiali soggetti al segreto d'ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

⁴La Commissione adotta un proprio regolamento interno che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

Art. 18

Procedura di mediazione

¹La procedura di mediazione è facoltativa e gratuita.

²Può presentare una domanda di mediazione ogni persona:

- a) il cui accesso a documenti ufficiali è stato negato, limitato, differito o condizionato;
- b) sulla cui domanda l'autorità non si è pronunciata entro il termine stabilito dalla legge o da essa prorogato;
- c) che è stata consultata secondo l'art. 14, ove l'autorità abbia accordato l'accesso contro la sua volontà.
- d) che contesta la tassa d'accesso prevista dall'art. 16 cpv. 2.

³La domanda dev'essere presentata per iscritto alla Commissione di mediazione entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione.

⁴L'autorità responsabile è tenuta a partecipare alla procedura di mediazione.

⁵La Commissione comunica per iscritto alle parti e ai terzi consultati l'avvenuta conclusione della procedura di mediazione.

⁶Se la mediazione ha successo, la pratica viene stralciata dai ruoli.

⁷Se la mediazione non ha successo, la Commissione emana una comunicazione scritta all'attenzione dei partecipanti, indicandone i motivi, entro 10 giorni dalla conclusione della procedura.

Art. 19

Decisione

¹Se la mediazione non è domandata o non ha successo, il richiedente o le persone consultate secondo l'art. 14 della presente legge possono chiedere all'autorità responsabile l'emanazione di una decisione formale debitamente motivata.

²La richiesta di decisione dev'essere presentata entro 15 giorni dalla ricezione della presa di posizione dell'autorità responsabile o dalla scadenza del termine di cui l'autorità dispone per prendere posizione, rispettivamente entro 5 giorni dalla comunicazione della Commissione di mediazione ai sensi dell'art. 18 cpv. 5 della presente legge.

³La decisione è pronunciata entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di decisione.

Art. 20

Ricorsi

¹Contro la decisione dell'autorità responsabile è dato ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati entro 15 giorni dall'intimazione.

²Le decisioni della Commissione cantonale per la protezione dei dati sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

³È applicabile la legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966.

⁴Le autorità di ricorso hanno accesso ai documenti ufficiali sottoposti al segreto d'ufficio e sottostanno a questo segreto nella stessa misura delle autorità di cui consultano i documenti ufficiali o da cui ottengono informazioni.

TITOLO IV - CLASSIFICAZIONE E GESTIONE DEI DOCUMENTI

Art. 21

Classificazione

Le autorità vigilano affinché la classificazione dei documenti ufficiali permetta il loro accesso.

Art. 22

Gestione

Le autorità, gli enti, le corporazioni, le società e gli altri organismi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 disciplinano la gestione dei loro documenti ufficiali conformemente ai principi della presente legge.

TITOLO V - CONSULENZA PER LA TRASPARENZA E VALUTAZIONE

Art. 23

Consulenza

Il cancelliere dello Stato promuove la trasparenza ed in modo particolare:

- a) offre consulenza alle autorità, enti, corporazioni, società e organismi che sottostanno alla presente legge;
- b) assicura e coordina l'informazione del pubblico e quella interna dell'amministrazione sui principi della trasparenza e promuove la formazione dei collaboratori;
- c) collabora all'applicazione della legge.

Art. 24

Valutazione

¹Il cancelliere dello Stato valuta l'applicazione, gli effetti e i costi provocati dall'esecuzione della presente legge e redige annualmente un rapporto all'attenzione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.

²Un primo rapporto di valutazione dev'essere sottoposto al Consiglio di Stato entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

³La Commissione di mediazione nonché le autorità e gli organi previsti dall'art. 2 cpv. 1 della presente legge devono prestare alla Cancelleria dello Stato la necessaria collaborazione.

⁴I rapporti del cancelliere dello Stato sono pubblicati.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Esecuzione

Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni di esecuzione.

Art. 26

Modifica di altre leggi

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

Art. 27

Norma transitoria

La presente legge non si applica ai documenti ufficiali confezionati o ricevuti da un'autorità prima della sua entrata in vigore.

**Referendum e
entrata in vigore**

Art. 28

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge, con il suo allegato, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.

ALLEGATO - MODIFICA DI ALTRE LEGGI

1. La legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 10

Trasmissione a) a organi pubblici

Dati personali possono essere trasmessi ad altri organi pubblici se:

- a) l'organo responsabile vi è obbligato o autorizzato dalla legge, oppure
- b) i dati, nel caso specifico, sono indispensabili all'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali, oppure
- c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.

Art. 11

b) a persone private 1) in generale

¹Dati personali possono essere trasmessi a persone private se:

- a) l'organo responsabile vi è autorizzato o obbligato dalla legge, oppure
- b) la persona interessata ha reso i suoi dati accessibili a chiunque e non si è formalmente opposta, ai sensi e nei limiti dell'art. 25a, alla loro trasmissione, oppure
- c) la persona interessata, nel caso specifico, ha dato il suo consenso o le circostanze permettono di presumerlo; trattandosi di dati personali meritevoli di particolare protezione, il consenso deve essere esplicito.

²Nell'ambito dell'informazione ufficiale del pubblico l'organo responsabile può trasmettere dati personali anche d'ufficio o in virtù della legge del ... sull'informazione e la trasparenza dello Stato se:

- a) i dati personali da trasmettere sono in rapporto con l'adempimento di compiti pubblici e,
- b) sussiste un interesse pubblico preponderante alla pubblicazione dei dati.

³In ogni caso, dati personali contenuti in pubblicazioni ufficiali accessibili a chiunque possono, su richiesta, essere trasmessi nella stessa misura e secondo gli stessi criteri utilizzati nella pubblicazione.

⁴Il Consiglio di Stato disciplina la trasmissione di dati personali per indirizzari e pubblicazioni simili di interesse generale.

Art. 14 cpv. 3 e 4 (nuovi)

c) disposizioni comuni

³L'organo responsabile può permettere l'accesso a dati personali mediante una procedura di richiamo, qualora ciò sia previsto esplicitamente. Dati personali meritevoli di particolare protezione possono essere resi accessibili mediante una procedura di richiamo soltanto se lo prevede esplicitamente una legge in senso formale.

⁴L'organo responsabile può rendere accessibili a chiunque dati personali mediante servizi di informazione e comunicazione automatizzati se una base legale prevede la pubblicazione di questi dati oppure se rende accessibili informazioni al pubblico in virtù dell'art. 11 cpv. 2. Se non sussiste più l'interesse pubblico a renderli accessibili, questi dati devono essere tolti dal servizio di informazione e comunicazione automatizzato.

Art. 25a cpv. 1, cpv. 2 lett. b) e cpv. 3 (nuovo)

Diritto di blocco

¹La persona interessata può far bloccare in ogni momento la trasmissione dei suoi dati; l'organo responsabile può esigere che la domanda venga formulata per iscritto.

²Invariato

a) Invariato

b) Il richiedente rende verosimile che la persona interessata ha fatto bloccare la trasmissione allo scopo di impedirgli l'attuazione di pretese giuridiche o la difesa di altri interessi degni di protezione.

³È riservato l'art. 11 cpv. 2.

2. La legge organica comunale del 10 marzo 1987 è modificata come segue:

Art. 105

Ispezione di atti. Rilascio di estratti

⁴Abrogato

⁵Abrogato

⁶Abrogato